



Ric. N. 3/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente-relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Circostrizionale Elettorale presso la Corte di appello di Bologna, con provvedimento del 22 gennaio 2013, ha accertato che la lista dei candidati della lista n. 24 "GRANDE SUD - MPA" non è stata presentata da persona regolarmente designata dal relativo partito o gruppo politico, poiché il nominativo di BRUNI Roberto (che l'aveva presentata il 21 gennaio 2013) non era stato comunicato dal Ministero dell'interno; inoltre, la delega inviata da FREDELLA Domenico con email alle ore 20,04 del medesimo giorno era tardiva e irrilevante, in quanto neppure il FREDELLA rientrava tra le persone comunicate dal Ministero dell'interno;
- il medesimo Ufficio ha presentato deduzioni ex art. 23 d.P.R. n. 361/1957, nelle quali ha osservato che il Ministero

dell'interno aveva comunicato che il FEDRELLA compariva esclusivamente come rappresentante effettivo incaricato di effettuare il deposito del contrassegno "GRANDE SUD - MPA", mentre designati per il deposito della lista dei candidati per la circoscrizione Emilia Romagna erano BASCIANI Fabio (rappresentante effettivo) e MARTUCCI Denis Stefano (rappresentante supplente);


BRUNI Roberto ricorre a quest'Ufficio chiedendo di escludere la lista "GRANDE SUD - MPA" presentata da MARTUCCI Denis e di riconoscere la legittimazione di BRUNI Roberto e, dunque, la regolarità della presentazione della lista avente il medesimo contrassegno depositata dal BRUNI con il n. 24, deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) la lista "GRANDE SUD - MPA" è regolarmente depositata presso il Ministero dell'interno con le deleghe di FALLICA Giuseppe e PISCITELLO Calogero (titolari del contrassegno) che lo designavano come rappresentante effettivo e MENINI Gianluca come rappresentante supplente; b) il Ministero dell'interno avrebbe dovuto comunicare all'Ufficio Circostrizionale di Bologna i suddetti documenti di designazione; c) i delegati di lista erano stati costretti a inoltrare la delega con l'email del 21 gennaio 2013; d) MARTUCCI Denis Stefano era privo di legittimazione a depositare la lista per la Circostrizione Emilia Romagna, in quanto mai delegato da FALLICA e PISCITELLO, unici titolari del contrassegno e del diritto di designazione dei depositanti della lista;

Ritenuto che:

Sono state acquisite informazioni dal Ministero dell'interno, che le ha inviate via fax, in ordine al contrasto emergente tra la comunicazione di codesta Amministrazione del 18 gennaio 2013, prot. n. 15600/RP/200, da cui risultano i nomi di BASCIANI Fabio (come rappresentante effettivo di lista) e MARTUCCI Denis Stefano (come rappresentante supplente), e quanto emerge dalla designazione per scrittura privata autenticata per atto a rogito notaio Matella, in data 12

gennaio 2013, indirizzata allo stesso Ministero (rep. N. 39082), nel quale risultano indicati come delegati alla presentazione delle liste, per la medesima regione, BRUNI Roberto (rappresentante effettivo di lista) e MENINI Gianluca (rappresentante supplente);

la predetta scrittura 12 gennaio 2013, autenticata per atto a rogito notaio Matella, contiene un valido mandato rilasciato, nelle forme previste dall'art. 17 d.P.R. n. 361/1957, da FALLICA Giuseppe e PISCITELLO Calogero in favore di FREDELLA Domenico, per il deposito del contrassegno e la contestuale designazione, nelle persone di BRUNI e MENINI, dei rappresentanti effettivi e supplenti del suddetto movimento politico nella Circoscrizione Emilia Romagna;



il successivo atto in data 18 gennaio 2013 (recepito nella comunicazione del Ministero dell'interno in pari data), con cui lo stesso FREDELLA, invocando "problemi di salute e impedimenti vari", sostituisce i suddetti rappresentanti con altri da lui stesso nominati (BASCIANI e MARTUCCI), non può ritenersi valido, avendo il FREDELLA esercitato un potere che egli non aveva perché spettante esclusivamente a FALLICA e PISCITELLO, unici titolari del contrassegno "GRANDE SUD - MPA"; inoltre l'atto successivo di designazione, del 18 gennaio 2013, non risulta conforme al citato art. 17, comma 2, che richiede l'adozione delle "stesse modalità" per la designazione di ulteriori rappresentanti, peraltro solo "supplenti", incaricati di effettuare il deposito, qualora quelli precedentemente designati siano impediti;

pertanto, BRUNI Roberto è legittimato a presentare la lista GRANDE SUD - MPA;

il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato provvedimento di esclusione della lista GRANDE SUD - MPA, presentata da BRUNI Roberto;

si comunichi all'Ufficio Circostrizionale Elettorale presso la Corte di appello di Bologna per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 24 gennaio 2013.

I componenti

Il Presidente

CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Deposito in Segreteria

oggi 24 GEN 2013 ORE 18,40

